

CODICE DEONTOLOGICO Dei Soci Narayana Institute che svolgono attività di Docenti in Discipline del Benessere e Bio-naturali

Pubblicazione del codice vincolante per ii Soci Narayana Institute che svolgono attività di Docente in Discipline del Benessere e Bio-naturali

Il codice deontologico è stato approvato e reso pubblico il 28 Agosto 2011. Tutti i soci Narayana Institute, che svolgono attività di Docente o Operatore in Discipline del Benessere e Bio-naturali e Tantra, sono vincolati al Suo rispetto.

L'ETICA VERSO LA PROFESSIONE

Il primo messaggio è quello di non rivendicare da altri l'autorità della professione, con atteggiamenti di delega, di rinuncia o di sottomissione, ma di costruirla nell'azione con comportamenti che la valorizzino e la tutelino dall'impoverimento e dal degrado.

A questo scopo il primo dovere di ogni **Socio Narayana Institute Docente in Discipline del Benessere secondo la definizione adottata nell'Atto Costitutivo dell'Associazione "Narayana Institute"** è quello di approfondire ed adeguare il proprio bagaglio di conoscenze e competenze definite in *teoriche* (cultura generale di base, filosofia, specifico disciplinare, didattica generale e sperimentale, teorie della conoscenza e dei processi evolutivi e ascensionali, ecc.), *operative* (sviluppo e pratica didattica, attività di valutazione, uso degli strumenti di verifica, uso delle tecnologie e metodi didattici, organizzazione dei gruppi) e *sociali* (relazione e comunicazione) evidenziando che è quindi l'insieme di queste conoscenze e competenze che deve essere arricchito, aggiornato ed adeguato.

Insieme al dovere dell'approfondimento della preparazione professionale, il codice sottolinea come sia altrettanto rilevante il dovere verso l'autovalutazione, come strumento per correggere e migliorare la propria azione educativa e di etica professionale, oltre al rispetto dei diritti umani, di privacy e di tutela di tutti gli esseri.

Inoltre, è significativa l'affermazione che è dovere di ciascun Docente e Operatore contrastare, per quanto possibile, l'accesso alla professione di persone incompetenti.

Su questo stesso piano si pone il dovere di non tollerare, con il silenzio o l'indifferenza, comportamenti di professionisti che possano nuocere a colleghi, all'utenza e alla dignità della professione.

Insieme al valore del *merito*, come è stato sopra indicato, viene sancita l'importanza di salvaguardare l'*autonomia* della professione sia da imposizioni politiche, ideologiche o religiose, sia da eccessi normativi e burocratici.

Infine prestare particolare attenzione al fatto che la valorizzazione e la salvaguardia della professione, richiedono il superamento dell'individualismo e lo sviluppo di forme associative coerenti. A questo fine si sottolinea l'importanza dell'impegno di ciascun Docente in Discipline del Benessere per l'*associazionismo professionale*, strumento imprescindibile della affermazione professionale.

L'ETICA VERSO GLI ALLIEVI

Nel richiamare i diritti fondamentali e i valori della Costituzione, si evidenzia che nella docenza, i valori vanno "praticati". E' un richiamo importante per una "scuola" chiamata ad impartire mille educazioni (alla pace, alle pari opportunità, alla legalità, alla salute, alle Conoscenze filosofico-Spirituali di difficile individuazione nella nostra società occidentale ecc.), ma che in generale ha perso o non ha avuto la capacità o la possibilità di educare.

L'altro messaggio fondamentale, forse il più importante perché è quello che meglio chiarisce il senso del nuovo rapporto etico fra docenti e allievi, è il dovere dell'insegnante di avere comportamenti coerenti con le finalità della "formazione". Tutto questo implica il dovere di non appiattare l'insegnamento su modelli standardizzati e quindi astratti, ma di progettarlo ed applicarlo, tenendo conto delle inclinazioni e aspirazioni degli allievi che si hanno di volta in volta di fronte.

Il rendimento medio rimarrà un traguardo importante, ma non potranno essere trascurati né gli allievi con difficoltà, né quelli particolarmente dotati.

La valutazione è un momento importantissimo nella relazione educativa: è importante per imparare; è importante perché attraverso essa si comunicano implicitamente dei valori, come quello della giustizia; è importante per capire come si debba e si possa stabilire un rapporto di fiducia fra allievo e insegnante anche di fronte a risultati negativi; è importante perché può rafforzare o indebolire l'autostima, perché può stimolare l'apprendimento o al contrario indurre atteggiamenti di rinuncia e di rifiuto. E' nella valutazione che massimamente si coglie l'importanza della componente emotiva ed affettiva dell'apprendimento .

L'ETICA VERSO I COLLEGHI

E' un aspetto delicato ed importante dell'etica professionale. Si rivolge al dovere ed all'impegno di ciascun **Socio Narayana Institute Docente in Discipline del Benessere** di contribuire a costruire relazioni feconde, improntate al rispetto e basate su un forte spirito di collaborazione, capaci di superare i ritualismi della collegialità formale, alimentare lo scambio delle esperienze e delle idee, stimolare l'elaborazione e la produzione culturale, così da costruire una vera e propria comunità scientifica e professionale dei docenti.

Nell' impegno all'autovalutazione, non più solo individuale ma di gruppo, si indica poi un modo per costruire atteggiamenti di apertura e fiducia fra colleghi. Una pratica in cui anche i migliori si mettono in discussione, dove si è tutti alla pari e ciascuno ha qualcosa da imparare dall'altro.

Capo I - Principi generali

Articolo 1

Le regole del presente Codice deontologico sono vincolanti per tutti i **Soci Narayana Institute Docenti in discipline del Benessere, Bio-naturali, Olistiche, Tantra, Artistiche e Sportive** di seguito definiti in toto **DOCENTE**. Tutti i **DOCENTI** sono tenuti alla loro conoscenza, e l'ignoranza delle medesime non esime dalle responsabilità disciplinari.

Articolo 2

L'inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice deontologico, ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione in generale costituiscono al tempo stesso grave mancanza anche nei confronti dell'Atto Costitutivo e delle Statuto Associativo e sono punite secondo quanto previsto dal **Codice disciplinare**.

Articolo 3

La pratica delle Discipline del Benessere, rientra nella classificazione delle Discipline del Benessere e si riferisce più specificamente all'esercizio di un'espressione e di una attività che agisce sulla sfera di natura Spirituale.

II DOCENTE è consapevole che la Sua professione si configura come "Docente in Discipline del Benessere" e pertanto è tenuto a svolgere la propria opera secondo tale definizione così come espressa dalle principali Leggi e/o proposte di Legge:

*"Sono Discipline del Benessere le pratiche e le tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche, artistiche e culturali esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona. Tali discipline **non** si prefiggono la cura di specifiche patologie, **non** sono Riconducibili alle attività di cura e riabilitazione fisica e psichica della popolazione erogate dal servizio sanitario, ne' alle attività connesse a qualunque prescrizione di dieta, ne' alle attività di Estetica ne altre ad oggi disciplinate da apposite Leggi.*

Le discipline del benessere e Bio-naturali, nella loro diversità ed eterogeneità, sono fondate su alcuni principi-guida, in particolare sui seguenti:

1) approccio globale alla persona e alla sua condizione;

2) avere come scopo il miglioramento della qualità della vita, conseguibile anche mediante la stimolazione delle risorse vitali della persona;

3) importanza dell'educazione a stili di vita salubri e rispettosi dell'ambiente.

4) non interferenza nel rapporto tra medici e pazienti e astensione dal ricorso all'uso di farmaci di qualsiasi tipo, in quanto estranei alla competenza degli operatori in discipline del benessere e bio-naturali;

Per operatore in discipline del benessere e bio-naturali si intende: la figura che, in possesso di adeguata formazione, opera per favorire la piena e consapevole assunzione di responsabilità di ciascun individuo in relazione al proprio stile di vita, e per stimolare le risorse vitali della persona, intesa come entità globale e indivisibile. L'operatore in discipline del benessere e bio-naturali non prescrive farmaci, educa a stili di vita salubri, ad abitudini alimentari sane ed alla maggiore consapevolezza dei propri comportamenti."

II DOCENTE considera pertanto suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psico-fisico dell'individuo, del gruppo e della comunità e diffondere la cultura e la pratica delle antiche Conoscenze a scopo divulgativo ed esperienziale.

In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace.

II DOCENTE è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell'esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri e dell'Associazione; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l'uso non appropriato della sua influenza e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale. **II DOCENTE** è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.

Articolo 4

Nell'esercizio della professione, il **DOCENTE** rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione ed all'autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall'imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità.

II DOCENTE utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi. Quando sorgono conflitti di interesse tra l'utente e l'eventuale struttura presso cui il **DOCENTE** opera, quest'ultimo deve esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui è professionalmente tenuto.

Articolo 5

II DOCENTE è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera. Riconosce i limiti della propria competenza ed usa, pertanto, solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Il **DOCENTE** impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti ed i riferimenti scientifici, Spirituali, Teorici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.

Articolo 6

II DOCENTE accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice, e, in assenza di tali condizioni, informa l'Associazione.

II DOCENTE salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti specifici, nonché della loro utilizzazione; è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava. Nella collaborazione con altri professionisti della stessa o di altre discipline esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze senza chiamare in causa l'Associazione Narayana Institute.

Articolo 7

Nella propria attività professionale, nell'attività di ricerca, nonché nelle attività didattiche, il **DOCENTE** valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa l'opportunità di elargire un insegnamento; espone, all'occorrenza, le ipotesi interpretative alternative.

II DOCENTE, su casi specifici esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile.

Articolo 8

II DOCENTE contrasta l'esercizio abusivo della professione e segnala ad Narayana Institute i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui viene a conoscenza. Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive o contrarie agli scopi statutari.

Articolo 9

Nella sua attività di ricerca il **DOCENTE** è tenuto ad informare adeguatamente i soggetti in essa coinvolti al fine di ottenerne il previo consenso informato, anche relativamente al nome, allo status scientifico e professionale del ricercatore ed alla sua eventuale istituzione di appartenenza. Egli deve altresì garantire a tali soggetti la piena libertà di concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso. Nell'ipotesi in cui la natura della ricerca non consenta di informare preventivamente e correttamente i soggetti su taluni aspetti della ricerca stessa, il **DOCENTE** ha l'obbligo di fornire comunque, alla fine della prova ovvero della raccolta dei dati, le informazioni dovute e di ottenere l'autorizzazione all'uso dei dati raccolti. Per quanto concerne i soggetti che, per età o per altri motivi, non sono in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo deve essere dato da chi ne ha la potestà genitoriale o la tutela, e, altresì, dai soggetti stessi, ove siano in grado di comprendere la natura della collaborazione richiesta. Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto dei soggetti alla riservatezza, alla non riconoscibilità e all'anonimato.

Articolo 10

II DOCENTE è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.

Articolo 11

II DOCENTE si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale. Il **DOCENTE** può derogare all'obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l'opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela dell'equilibrio energetico e psicologico dello stesso.

Articolo 12

Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, **II DOCENTE** limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela morale del soggetto. Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.

Articolo 13

In ogni contesto professionale **II DOCENTE** deve adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata la libertà di scelta, da parte del cliente e/o utente, del professionista dello stesso circuito cui rivolgersi.

Articolo 14

II DOCENTE che presta la sua opera professionale in contesti di selezione e valutazione è tenuto a rispettare esclusivamente i criteri della specifica competenza, qualificazione o preparazione, e non avalla decisioni contrarie a tali principi.

Articolo 15

Nella sua attività di docenza, di didattica e di formazione **II DOCENTE** stimola negli studenti, allievi e tirocinanti l'interesse per i principi deontologici, anche ispirando ad essi la propria condotta professionale.

Articolo 16

II DOCENTE, a salvaguardia dell'utenza e della professione, è tenuto a non insegnare l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla professione di ODB a soggetti estranei alla professione stessa.

Capo II - Rapporti con l'utenza e con la committenza

Articolo 17

II DOCENTE adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi neppure accetta o accoglie richieste di prestazioni che non rientrino nella specifica come sancita dagli scopi statutari, tale clausola ha particolare rilevanza per Docenti e operatori in massaggi Tantra.

Articolo 18

II DOCENTE pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compenso professionale. In ogni caso la misura del compenso deve essere conforme agli standard previsti da Narayana Institute.

Articolo 19

II DOCENTE, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all'individuo, al gruppo, all'istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza. Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato.

Articolo 20

II DOCENTE non usa impropriamente gli strumenti di pratica di cui dispone. Nel caso di interventi commissionati da terzi, informa i soggetti circa la natura del suo intervento professionale, e non utilizza, se non nei limiti del mandato ricevuto, le notizie apprese che possano recare ad essi pregiudizio. Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi, **II DOCENTE** è tenuto a regolare tale comunicazione anche in relazione alla tutela, di diritti umani e di privacy dei soggetti in ordine al principio di Verità che costituisce cardine fondamentale della professione.

Articolo 21

II DOCENTE si astiene dall'intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove propri problemi o conflitti personali, interferendo con l'efficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte.

Articolo 22

II DOCENTE valuta ed eventualmente propone l'interruzione del rapporto quando constata che l'utente non trae alcun beneficio e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal proseguimento dello stesso. Se richiesto, fornisce all'utente le informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti interventi e/o colleghi.

Articolo 23

II DOCENTE evita commistioni tra il ruolo professionale e vita privata che possano interferire con l'attività professionale o comunque arrecare nocimento all'immagine sociale della professione. **II DOCENTE** è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre per lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito per le pratiche contemplate dagli scopi statutari. **II DOCENTE** non sfrutta la posizione professionale che assume nei confronti di colleghi in supervisione e di tirocinanti, per fini estranei al rapporto professionale.

Articolo 24

II DOCENTE può subordinare il proprio intervento alla condizione che l'utente si serva di determinate sedi o assistenti/colleghi e comunque in seno agli iscritti all'Associazione soltanto per fondati motivi di natura etico-professionale.

Articolo 25

Nell'esercizio della sua professione al **II DOCENTE** è vietata qualsiasi forma di compenso che non costituisca il corrispettivo di prestazioni professionali specifiche previste dagli scopi Statutari.

II DOCENTE è consapevole che il proprio comportamento e le proprie iniziative al di fuori di quanto previsto dagli scopi statutari costituisce grave violazione del codice deontologico con particolare riferimento ai disposti di cui agli articoli 23 e 25 del presente codice e si assume completa responsabilità per atti o iniziative personali non contemplate negli scopi associativi sollevando da ogni implicazione gli Organi legalmente responsabili dell'Associazione da ogni possibile coinvolgimento civile e penale.

Articolo 26

Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela. **II DOCENTE** che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l'intervento professionale nonché l'assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l'Autorità Tutoria dell'instaurarsi della relazione professionale. Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell'autorità legalmente competente o a tale scopo preposte. In difetto **II DOCENTE** sarà soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti sia dal regolamento disciplinare che dalle normative vigenti.

Articolo 27

Quando **II DOCENTE** acconsente a fornire una prestazione professionale su richiesta di un committente diverso dal destinatario della prestazione stessa, è tenuto a chiarire con le parti in causa la natura e le finalità dell'intervento e a verificare sempre l'appartenenza al circuito associativo.

Capo III - Rapporti con i colleghi

Articolo 28

I rapporti fra **DOCENTI** devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza. **II DOCENTE** appoggia e sostiene i Colleghi che, nell'ambito della propria attività, quale che sia la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica, vedano compromessa la loro autonomia.

Articolo 29

II DOCENTE si impegna a contribuire allo sviluppo delle Discipline del Benessere e a comunicare i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche alla comunità professionale, anche al fine di favorirne la diffusione per scopi di benessere umano e sociale.

Articolo 30

Nel presentare i risultati delle proprie ricerche, **II DOCENTE** è tenuto ad indicare la fonte degli altrui contributi.

Articolo 31

II DOCENTE si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale. Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi coinvolgano il circuito associativo. Qualora ravvisi casi di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per i soci/ utenti o per il decoro della professione, dell'Associazione Narayana Institute.

Articolo 32

II DOCENTE accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze. Qualora l'interesse del committente e/o del destinatario della prestazione richieda il ricorso ad altre specifiche competenze, **II DOCENTE** propone la consulenza ovvero l'invio ad altro collega o ad altro professionista nell'ambito dell'Associazione Narayana Institute ovvero verso specialisti in campo medico ove la circostanza esuli dalle competenze dei **DOCENTI** o dell'Operatore in Discipline del Benessere in generale.

Articolo 33

Nell'esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, **II DOCENTE** è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale e al rispetto del Decalogo di uniformità che costituisce a tutti gli effetti parte integrante del presente Codice.

Capo IV - Rapporti con la società

Articolo 34

Il DOCENTE presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e competenza. Riconosce quale suo dovere quello di aiutare il pubblico e gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte.

Articolo 35

Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, **Il DOCENTE** non assume pubblicamente comportamenti scorretti o ambigui né tantomeno volgari o indecorosi finalizzati al procacciamento della clientela ancorché nell'ambito del circuito associativo. In ogni caso, può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio in cui deve essere chiaro il riferimento all'ambito dell'Associazione Narayana Institute e non personale ed il cui rispetto è verificato dal consiglio dell'Associazione. Il messaggio deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà scientifica ed alla tutela dell'immagine della professione. La mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituisce violazione deontologica.

Capo V - Norme di attuazione

Articolo 36

È istituita presso l'associazione Narayana Institute la "Commissione Deontologica" rappresentata dal Consiglio di Amministrazione con il compito di vigilare e prendere gli opportuni provvedimenti in merito alla condotta dei **DOCENTI**.

Articolo 37

Il presente Codice deontologico è stato approvato e reso pubblico il 28 Agosto 2011. Tutti i Docenti iscritti all'Associazione Narayana Institute sono vincolati al suo rispetto.